



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, art. 11, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della predetta legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTO il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito con la legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, ed in particolare l'articolo 3 quinquies il quale prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico – disciplinari, anche gli obiettivi formativi;
- VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
- VISTO il decreto ministeriale 30 settembre 2009, n.124 che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica;
- VISTO il decreto ministeriale 12 novembre 2009, n.154, con il quale è stata definita, in applicazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, la frazione dell'impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell'offerta formativa;
- VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.119 che modifica ed integra il decreto ministeriale 90/2009 di definizione dei settori artistico – disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica;
- VISTO il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n.120 che modifica ed integra il decreto ministeriale 124/09 di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare, l'articolo 1, comma 27, della predetta legge il quale prevede che nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci;



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

- VISTO l'articolo 3 della legge 508/1999 che istituisce il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) ed in particolare, il comma 1 lettera d) del suddetto articolo il quale stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l'altro, sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
- CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, costituito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e, che non essendo stata prevista una proroga ulteriore è decaduto il 15 febbraio 2013;
- CONSIDERATE le esigenze delle citate Istituzioni di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo livello già approvati dal MIUR;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi Afam delle Istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli art. 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento n. 2454 del 2 novembre 2015 con cui è stata integrata la suddetta Commissione con esperti del settore delle Accademie di belle arti, sia statali che private;
- VISTO il Decreto del Ministro del 18 giugno 2013, n. 550 con il quale sono stati approvati i corsi di I livello dell'Istituto "Civica Scuola di Musica" di Milano;
- VISTA la circolare ministeriale n. 6388 del 3 marzo 2017 con cui sono stati dettati criteri e modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello della Istituzioni di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 508/99 e delle altre Istituzioni non statali e relativa nota di integrazione 11402 del 12 aprile 2017;
- VISTA la proposta di attivazione presentata dall'Istituto "Civica Scuola di Musica" di Milano dei corsi accademici di primo livello in "Musica Applicata", "Tecnico del Suono" "Composizione Jazz";
- CONSIDERATO che l'Istituto attesta che non ci sono nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato;
- VISTO il parere N. 50/2017 dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con cui la stessa, ai sensi del menzionato articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 si è espressa positivamente in merito ai corsi accademici di primo livello in "Musica Applicata", "Tecnico del Suono" "Composizione Jazz";
- VISTO il verbale n. 33 della Commissione tecnica di cui sopra relativo alla riunione del 6 giugno 2018, concernente parere favorevole alla nuova attivazione del corso di diploma accademico di I livello in "Musica applicata" e richiesta di supplemento di istruttoria relativamente alle nuove attivazioni dei corsi di diploma accademico di I livello in "Tecnico del suono" e "Composizione Jazz" in quanto mancanti dei campi disciplinari;
- VISTO il verbale n.35 della Commissione tecnica di cui sopra relativo alla riunione del 10 luglio 2018 concernente parere favorevole all'attivazione dei corsi di diploma accademico di I livello in



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

“Tecnico del suono” e “Composizione Jazz” in subordine alla corretta compilazione della tabella riguardante il rapporto ore/crediti.

ACQUISITA in data 20 luglio la tabella correttamente compilata;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019 l'Istituto “*Civica Scuola di Musica*” di Milano è autorizzato ad attivare i nuovi corsi accademici di primo livello in “*Musica Applicata*”, “*Tecnico del Suono*” “*Composizione Jazz*” senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
2. Il regolamento didattico dell'Istituto “*Civica Scuola di Musica*” di Milano è integrato con i corsi di I livello di cui all'art. 1.

Art. 2

I piani di studio modificati sono adottati con decreto del Direttore didattico e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

Art. 3

Le Istituzioni garantiscono agli studenti già iscritti ai corsi ordinamentali a cui sono apportate modifiche la conclusione degli stessi in base ai precedenti piani di studio approvati dal MIUR, o il diritto di opzione per l'iscrizione al corso secondo il piano di studio modificato, disciplinando le modalità di riconoscimento dei crediti formativi già maturati.

Art. 4

Le Istituzioni son tenute a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Il Ministro

dott. Marco Bussetti



Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA